

COVID-19 E SCUOLE: DALLA A ALLA Z

Assenze per malattia

[Decreto-legge n. 9 del 2/03/2020](#) - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Decreto-legge 9/2020 contiene disposizioni importanti per il pubblico impiego.

Segnaliamo, in particolare, l'art. 19, che si occupa di **assenze dovute a Coronavirus**.

Nel dettaglio:

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)». In pratica, **in questi casi non si dovranno applicare le decurtazioni stipendiali previste dal decreto Brunetta**.
3. Fuori dei casi previsti al punto 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono **servizio prestato a tutti gli effetti di legge**. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

In proposito, segnaliamo una [FAQ del Governo](#) così dispone:

Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

Assistenti tecnici

[Nota 392 del 18/03/2020](#) Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.

[Nota 7895 del 2/04/2020](#) - Articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 recante "Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

[D.M. 187 del 26/03/2020](#) - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza

[Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020](#) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto "Cura Italia")

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota 7895 del 2/04/2020, con la quale fornisce indicazioni operative di accompagnamento al D.M. 187 del 26/03/2020 in applicazione dell'art. 120 del D.L. 18/2020.

Il Decreto ministeriale ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie alle scuole per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione e per il riparto di 1.000 unità di assistenti tecnici, da assumere con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per assicurare alle scuole del primo ciclo la funzionalità e il supporto all'utilizzo e gestione delle piattaforme per la didattica a distanza.

Le risorse saranno anticipate dal Ministero dell'Istruzione alle scuole del primo ciclo. La loro ripartizione e quella del personale sarà effettuata su base regionale e sarà assegnata agli USR una dotazione organica aggiuntiva, sulla base del numero degli alunni presenti nelle scuole del primo ciclo, con la necessità di coprire tutte le istituzioni scolastiche suddette, prevedendo, eventualmente, anche la creazione di reti di pertinenze su più province.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse di personale, il decreto procede alla previsione di reti di scuole del primo ciclo per evitare la frammentazione delle risorse disponibili e consentire un più efficace utilizzo delle stesse. Il posto per il profilo di assistente tecnico è conferito alla scuola polo che provvede a fornire il supporto informatico anche alle altre istituzioni scolastiche di riferimento, ivi compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione. Le scuole provvedono alla progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di propria competenza.

L'individuazione degli assistenti tecnici di informatica aventi titolo alla nomina sarà effettuata in base alle graduatorie d'istituto viciniori.

Avvio dell'a.s. 2020/2021

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

L'art. 2 del DL 22/2020 prevede che una o più ordinanze del M.I. potranno adottare determinate misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare il Ministero dell'Istruzione potrà:

- ridefinire, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, **la data di inizio delle lezioni**, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- adattare e modificare gli aspetti procedurali e le tempistiche di **immissione in ruolo**, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle **utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato**, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;
- confermare (se non si rientra il 18 maggio) per l'anno scolastico 2020/2021, i **libri di testo** adottati per il corrente anno scolastico.

Congedi parentali straordinari

[Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020](#) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto "Cura Italia")

[Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020](#) - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting

[Circolare n. 45 del 25/03/2020](#) - Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative.

[Messaggio INPS 1621 del 14/04/2020](#) - Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità

Il decreto "Cura Italia" ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Congedi Covid-19

Con [messaggio n. 1281 del 20/03/2020](#) l'Inps ha illustrato sinteticamente le diverse prestazioni previste e fornito le prime indicazioni operative.

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile (ora prorogati al **3 maggio** come da DPCM 10 aprile 2020).

Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. I dipendenti pubblici pertanto non devono presentare domande all'INPS, ma la domanda di congedo deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

I congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Con [circolare n. 45 del 25/03/2020](#), l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni, con particolare riferimento anche alla compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

Innanzitutto ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento **per i lavoratori dipendenti del**

settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori **non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS**, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per quanto riguarda la **compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa)** per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, il paragrafo 8.4 della circolare illustra come fare.

I trattamenti economici di cui al congedo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, nella misura indicata dall'articolo 23 del medesimo D.L. (50 per cento della retribuzione), corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche costituiscono **reddito da lavoro dipendente** e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'articolo 23 del D.L. citato riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

Sul piano degli adempimenti ai fini previdenziali, i periodi di congedo di cui all'articolo 25 citato dovranno essere dichiarati utilizzando l'elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo Servizio:

93. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.

Al riguardo l'INPS ricorda che:

il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell'ultimo quadro E0, ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:

- nell'elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà dichiarare la quota parte della retribuzione ricorrente non erogata al lavoratore nel periodo di riferimento
- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000); devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e ove prevista di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione figurativa accreditata ai fini pensionistici.

Non devono invece essere comunicati con tale Tipo Servizio i permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche costituiscono Servizio Ordinario con relativo versamento della contribuzione dovuta.

Per tutti i lavoratori pubblici, con iscrizione alla Gestione pubblica, e per i quali i periodi di congedo fossero stati già comunicati a partire dal 5 marzo 2020 con i consueti codici di congedo parentale, per procedere alla conversione del congedo parentale ordinario nel congedo COVID 19, i datori di lavoro dovranno trasmettere gli elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento ed inviare quelli con i Tipi Servizio qui previsti.

Compatibilità e incompatibilità rispetto ad altri permessi/congedi

L'INPS, con [messaggio 1621 del 14/04/2020](#), ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda in particolare le compatibilità e incompatibilità con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Cos'è

Il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (dal 5 marzo al 3 maggio).

Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il congedo è retroattivo

I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Possibile la fruizione frazionata

Durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).

Coniugi separati o divorziati

Si considera famiglia anagrafica l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.

Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

Cosa si intende per disoccupato

Si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID).

Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Quindi sono in "stato di disoccupazione" i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

Situazioni di incompatibilità

Congedo COVID-19 dell'altro genitore

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale ordinario

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Situazioni di compatibilità

Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita

L'aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020

L'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall'articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19.

Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa e non di una cessazione dell'attività.

Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

I genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruiti riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Conto consuntivo

[Nota n. 562 del 28/03/2020](#) - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative

L'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 prevede il differimento del termine previsto per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Rispetto a tale previsione normativa, le Istituzioni scolastiche statali ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".

Pertanto, i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 maggio 2020**, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 giugno 2020**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 giugno 2020**, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

FAQ dell'Help desk amministrativo-contabile

Cosa avviene qualora non vengano rispettate le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le indicazioni fornite nella nota MI prot. n. 562/2020?

La nota MI prot. n. 74/2019 fornisce indicazioni specifiche in caso non vengano rispettate le ordinarie tempistiche per la predisposizione del conto consuntivo previste all'art. 23 del D.L. 129/2018.

Di seguito si riportano tali indicazioni allineate con le tempistiche definite nella nota MI prot. n. 562/2020:

- qualora il Consiglio d'istituto disponga l'approvazione del conto consuntivo in difformità dal parere dei revisori dei conti, il DS trasmette all'Ufficio scolastico regionale, **entro il 10 agosto**, il conto consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere e ad una relazione nella quale si dà conto dei motivi dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- qualora il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo **entro il 30 giugno**, il DS ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale che nomina, entro dieci giorni, un commissario ad acta, il quale provvede all'approvazione entro quindici giorni dalla nomina;
- qualora i revisori dei conti non rendano il parere di regolarità entro la data suindicata, il Consiglio d'istituto provvede ugualmente all'approvazione, fornendo comunicazione

all'Ufficio scolastico regionale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Come faccio ad inviare i documenti ai revisori dei conti per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile?

Si ricorda che gli articoli 51 e 52 del D.l. 129/2018, prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni. Pertanto si potrà procedere anche mediante condivisione via e-mail o altri idonei strumenti telematici.

Sono sospese le visite in presenza de revisori dei conti?

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020:

- sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
- le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
- la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

Oltre alle tempistiche per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2019, attualmente sono previste proroghe per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021?

Al momento non sono state definite proroghe per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2021.

Controlli dei Revisori dei conti

[Nota n. 562 del 28/03/2020](#) - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative

Con particolare riferimento all'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, gli articoli 51 e 52 del D.l. 129/2018 prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

Al fine di rispettare pienamente le disposizioni previste in materia sugli spostamenti delle persone e di consentire ai revisori di espletare le proprie funzioni anche a distanza, il Ministero sottolinea che:

- sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
- le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
- la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella nota e tenuto conto anche delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

FAQ dell'Help desk amministrativo-contabile

Come faccio ad inviare i documenti ai revisori dei conti per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile?

Si ricorda che gli articoli 51 e 52 del D.l. 129/2018, prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni. Pertanto si potrà procedere anche mediante condivisione via e-mail o altri idonei strumenti telematici.

Didattica a distanza

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

[Nota n. 562 del 28/03/2020](#) - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative

[Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020](#) - Decreto che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza. Registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 484

[Nota n. 388 del 17/03/2020](#) - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza.

Obbligatorietà

Ai sensi dell'art. 2 del DL 22/2020, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

85 milioni alle scuole per la didattica a distanza

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza.

In particolare, è prevista l'assegnazione alle scuole delle seguenti somme:

- a) 10 milioni per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità. In questa fase emergenziale le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione ([pagina didattica a distanza](#)). Pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge possono essere utilizzate per tutti gli strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- b) 70 milioni per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
- c) 5 milioni per la formazione on line dei docenti sulle metodologie di didattica a distanza.

Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (convenzioni Consip e Me.Pa.). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quindi, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip e del Me.Pa. e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto "[...] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50". Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica "[Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio](#)", la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All'interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza. All'interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione "Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale".

I dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono soggetti alle **ordinarie procedure di inventariazione dei beni** secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Per quanto attiene alla **concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito** agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all'art. 30 del D.I n. 129/2018.

Tutte le risorse di cui all'art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; nello specifico:

- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica";
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale".

Le istituzioni scolastiche possono stipulare appositi **accordi di rete**, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza.

In queste settimane, molti dirigenti scolastici stanno concedendo, in comodato d'uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate. A tal fine, si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l'utilizzo temporaneo ai fini della didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche alle quali, assolto l'eventuale fabbisogno per i propri studenti, restino in disponibilità dispositivi digitali utili per l'apprendimento a distanza, sono invitate a **concedere gli stessi in comodato d'uso anche alle altre scuole del territorio** che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza.

Le risorse previste con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 sono assegnate alle scuole in anticipazione e in un'unica soluzione.

Ulteriori 8,2 milioni di euro per gli animatori digitali

Per le scuole sono stati anche stanziati ulteriori 8,2 milioni di euro per potenziare la didattica a distanza, in questo momento di emergenza sanitaria, attraverso la figura dell'animatore digitale. Ogni scuola riceverà un contributo di mille euro che potrà essere utilizzato per la formazione dei docenti, anche online, su modalità didattiche innovative.

L'animatore digitale, figura strategica per la diffusione dell'innovazione a scuola introdotta nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie a queste risorse potrà promuovere tra i

collegli la conoscenza di nuove metodologie didattiche, sperimentare insieme agli altri insegnanti forme di insegnamento a distanza e coinvolgere l'intera comunità scolastica.

Acquisti: FAQ dell'Help desk del M.I.

F000182 – Quando verranno erogate le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?

Le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono state comunicate alle scuole con nota MI prot. n. 562/2020 e possono essere conseguentemente accertate in bilancio. L'iter procedurale per l'erogazione delle risorse è avviato dal 30 marzo in quanto le risorse sono rese disponibili dal MEF in bilancio a partire da tale data.

F000183 – In quale voce del piano dei conti-entrate vanno iscritte le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza? In quale scheda di destinazione vanno imputate?

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, tutte le risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; nello specifico:

- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione A03 - Didattica;
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale". Si ricorda che le risorse di cui alla lettera a) e b) del citato articolo sono finalizzate a dotare le Istituzioni scolastiche di strumenti digitali per la didattica a distanza e di favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning. Particolare attenzione viene data all'accessibilità degli studenti con disabilità, così come alla messa a disposizione di dispositivi in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti. Le risorse di cui alla lettera c), sono invece relative alla formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.

F000184 – I beni/servizi acquistati con le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza in quali voce del piano conti-spese vanno registrate?

Le risorse utilizzate per l'acquisto di beni per la didattica a distanza devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: - 04 Acquisto di beni d'investimento; 03 Beni mobili; (014 Periferiche; 015 Apparat di telecomunicazione; 016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 017 Hardware n.a.c.) - 04 Acquisto di beni d'investimento; 01 Beni immateriali; 001 Software Le risorse utilizzate per l'acquisto di servizi per la formazione on line dei docenti devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; 05 Formazione e aggiornamento; (001 Formazione professionale generica; 002 Formazione professionale specialistica; 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.) Spetta all'Istituzione Scolastica l'individuazione della voce ritenuta più idonea in funzione della tipologia di bene e/o servizio acquistato.

F000185 – I beni acquistati con le risorse di cui all'art. 120, lettere a) e b) devono essere inventariati?

I dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali acquistati con le risorse previste dall'art. 120, lettere a) e b) sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei

beni secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del suddetto Decreto, Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. In particolare, affinché possa essere configurata una universalità di beni mobili è necessario che si verificino i seguenti presupposti: i) si tratti di una pluralità di beni (al limite anche solo due); ii) i beni siano dotati di propria autonomia materiale e giuridica, sebbene svolgano la medesima funzione. Nell'individuazione di una universalità di beni mobili e, conseguentemente, dei singoli elementi ad essa riconducibili, non si può prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del consegnatario ovvero del D.S.. Infatti, i soggetti che hanno la responsabilità della gestione dei beni mobili sono tenuti a valutare caso per caso, in base alle risorse strumentali effettivamente disponibili ed alla funzionalità cui le stesse devono attendere, la sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per considerare un gruppo di beni come universalità. Ovviamente, l'ampiezza di tale spazio discrezionale sarà direttamente proporzionale alle possibili e concrete situazioni di incertezza.

F000186 – A fronte di risorse limitate, come stabilisco a quali alunni concedere prioritariamente i dispositivi in comodato d'uso gratuito?

A fronte di risorse limitate si rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica l'individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti digitali, mediante la formulazione di criteri concordati con il Consiglio di Istituto e/o la Giunta esecutiva ove sono presenti tutte le componenti scolastiche, privilegiando gli alunni con disabilità e quelli meno abbienti.

F000187 – Quali sono i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?

Ai sensi dell'art. 120 del DL 18/2020, le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono ripartite fra le istituzioni scolastiche statali in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni.

F000188 – Dove posso reperire soluzioni per la didattica a distanza?

Le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero accessibile a [questo link](#), che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza.

F000189 – Dove posso reperire soluzioni per la formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza?

Con riferimento alla formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza, si rappresenta che è possibile iscriversi alla community #LaScuolaContinua in cui sono presenti specifiche sezioni relative all'utilizzo delle piattaforme e alle metodologie didattiche digitali. Inoltre, per ogni piattaforma per la didattica a distanza messa a disposizione gratuitamente dal Ministero al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>, è presente una pagina dedicata in cui vengono esplicitati i servizi offerti, le modalità di accesso e i

contatti per l'assistenza. Infine, si ricorda che è possibile contattare il canale di assistenza dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti e Genitori scrivendo all'indirizzo supportoscuole@istruzione.it.

F000190 – I docenti possono effettuare verifiche di apprendimento degli alunni attraverso le piattaforme per la didattica a distanza?

Ai sensi della nota MI prot. n. 388/2020, nell'ambito delle attività didattiche a distanza è necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente e del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. In particolare, si precisa che le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Infine la suddetta nota precisa che la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.

F000191 – Come avviene la progettazione delle attività didattiche a distanza?

Con riferimento alla progettazione delle attività didattiche, la nota MI prot. n. 388/2020 specifica che affinché le attività finora svolte non diventino [...] esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Nell'ambito di tale rimodulazione, spetta al docente riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Il docente dovrà poi provvedere a depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'Istituzione scolastica tramite invio telematico al Dirigente Scolastico, il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell'Istituzione scolastica. Il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro svolto. A tal proposito, si precisa che è strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell'Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell'ambito della didattica a distanza. Si precisa inoltre che, al fine di scongiurare un eccessivo carico cognitivo, i docenti dovranno concordare il numero di compiti da assegnare, nonché evitare sovrapposizioni. In ultimo, la suddetta nota stabilisce che Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.

F000198 – Quali sono i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli alunni?

Come disciplinato nella nota MI prot. n. 562/2020, i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli alunni sono delineati all'art. 30, del D.l. n. 128/2019. In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte

operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

F000199 – Di chi è la responsabilità qualora un dispositivo concesso in comodato d'uso gratuito venga danneggiato?

I rapporti di responsabilità sono specificati nel contratto di comodato, in ogni caso, in linea generale, valgono le disposizioni del codice civile (articoli 1804, 1805 e 1807 c.c.), nello specifico, il comodatario, ovvero colui che si serve della cosa, è tenuto a custodire e conservare il bene oggetto del comodato e, quindi, egli è responsabile nel caso in cui la cosa venga danneggiata, a meno che questa non si deteriori per effetto dell'uso.

F000207 – Cosa si intende per strumenti per l'apprendimento a distanza?

Per strumenti per l'apprendimento a distanza si intendono piattaforme, strumenti digitali e dispositivi digitali individuali per la fruizione di tali piattaforme, quali a titolo esemplificativo piattaforme informatiche per l'apprendimento, personal computer, tablet e attrezzature similari.

F000208 – Come posso acquistare gli strumenti digitali per l'apprendimento?

Ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.L. 18/2020, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.PA. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto "[...] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Con riferimento al Me.PA., potrebbe risultare di interesse la categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", all'interno della quale è prevista anche la fornitura di piattaforme informatiche, personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza e, inoltre, una sezione riguardante la "Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale".

F000209 – Posso stipulare accordi di rete per l'acquisto degli strumenti digitali a supporto della didattica a distanza?

Sì, è possibile stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l'utilizzo e l'acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.

Progettazione delle attività

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli

di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell'Istituzione scolastica.

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell'**Animatore Digitale** e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell'ambito della didattica a distanza. Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. Occorre, peraltro, avere attenzione ad alcune specificità.

Per la scuola dell'infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto "diretto" (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L'obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l'attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell'età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel "lavoro agile") nello svolgimento dei compiti assegnati.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l'uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

Valutazione delle attività didattiche a distanza

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza

che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.

Carta docente

Fino al 31 luglio sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le [FAQ](#) relative ai beni acquistabili:

2. La Carta del Docente consente "l'acquisto di hardware". In particolare quali sono i dispositivi che si possono acquistare?

La Carta del Docente permette "di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali" (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, penne USB, videocamere, fotocamere e videoproiettori. Dall'11 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è ammesso comunque l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

Comodato d'uso

In considerazione dell'emergenza COVID-19, vista la necessità di dotare studenti e personale di adeguata strumentazione per svolgere le attività previste, proponiamo i seguenti fac-simili di contratto di concessione di beni (tablet, pc...) in uso gratuito per studenti e famiglie (didattica a distanza), per il personale docente (didattica a distanza) e per il personale ATA (lavoro agile). Nel pacchetto .zip anche un fac-simile di dichiarazione di restituzione del bene da parte del personale. [SCARICA I MODELLI](#)

Didattica a distanza e diritti degli studenti

Il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, è un bene primario. Per tutelare la salute propria e quella della comunità, sono state assunte, per decisione del Governo, misure rigorose, tra cui la chiusura delle scuole. Ad essa hanno fatto seguito indicazioni ministeriali per il proseguimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza, in modo che non venisse meno la garanzia del diritto all'istruzione, fondamentale per il presente e il futuro del nostro paese.

Tuttavia, per reggere efficacemente una situazione di straordinario cambiamento, è necessario, anche "cambiare le regole del gioco", rendendo la didattica a distanza agile e leggera, senza che essa rinunci a svolgere il suo importante compito educativo. Tale compito, in questo momento in cui l'isolamento sociale è spesso fonte di disagio e di stress, può tradursi in un accompagnamento virtuale dei bambini e dei ragazzi al fronteggiamento del cambiamento, affinché da esso sia possibile trarre nuovi apprendimenti. In questa direzione è importante porsi all'ascolto dei bambini e dei ragazzi, dei loro disagi e delle loro paure, così come delle loro proposte.

Il Comitato paritetico istituito in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha predisposto una mini-guida "didattica a distanza e diritti degli studenti" che offre riflessioni e stimoli a partire dal "Manifesto della scuola che non si ferma" del Ministero dell'istruzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'obiettivo che ci si è posti, in questi difficili giorni in cui gli insegnanti si stanno mettendo in gioco sperimentando la didattica a distanza e i bambini e i ragazzi, dal canto loro, stanno vivendo a fatica l'isolamento sociale, è quello di offrire uno strumento metodologico-pratico, contenente degli spunti per proseguire l'azione educativa nel rispetto dei diritti delle persone di minore età, sanciti dalla Convenzione ONU del 1989.

Si tratta di uno strumento pratico che ha anche la finalità di porsi quale interfaccia dei docenti, chiedendo loro di inviare all'indirizzo di posta elettronica lascuolanonsiferma@istruzione.it materiali, idee, video, spunti ulteriori che potranno diventare patrimonio comune della comunità educante.

Pertanto l'ottica è bidirezionale: si offre uno strumento metodologico-pratico, ma ci si pone anche in posizione di ascolto.

La guida è scaricabile [qui](#) e sul sito dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Alcuni suggerimenti dell'USR Emilia Romagna

L'USR Emilia Romagna ha elaborato un [documento](#) con suggerimenti utili per gli acquisti con i finanziamenti di cui all'articolo 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", ripartiti con D.M. 26/03/2020, n. 187, ossia risorse per:

- piattaforme e strumenti digitali (a)
- dispositivi digitali e connettività di rete (b)
- formazione del personale scolastico (c).

Procedure di acquisto

La nota dell'Amministrazione centrale 28 marzo 2020, prot. n. 562, specifica che "le Istituzioni scolastiche dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip ... e del Me.Pa. ... e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto ... anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Espresso poi il

richiamo alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni acquistati, nonché ai compiti e alle funzioni del consegnatario.

Comodato d'uso

L'USR ripete l'invito al ricorso al comodato d'uso gratuito delle attrezzature digitali nelle disponibilità della scuola e anche all'attivazione di "reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza" fra scuole e con le Istituzioni pubbliche e private del territorio.

Gestione contabile

In ordine alla gestione amministrativo-contabile delle risorse di cui trattasi, sul portale SIDI, nella sezione Help-Desk amministrativo-contabile, è consultabile una [serie di FAQ](#) che potranno utilmente guidare le azioni di competenza delle Istituzioni scolastiche, anche tenuto conto delle imputazioni delle somme assegnate a diverse capitoli di spesa.

Individuazione dei destinatari

Circa l'individuazione degli alunni meno abbienti cui prioritariamente fornire in comodato d'uso gratuito strumenti o connessioni digitali, andranno adottati criteri per quanto possibile condivisi in sede di Consiglio di Istituto o di Giunta Esecutiva o con il Presidente del Consiglio di Istituto o ancora, in relazione a crescenti complessità di condivisione o necessità di rapidità, definiti dal Dirigente scolastico.

Deve essere fatto salvo il principio di trasparenza dei criteri in questione, che potranno fare riferimento, a puro titolo esemplificativo, alle fasce ISEE, al diritto allo studio, agli indicatori INVALSI o ad altro ragionevolmente definito dalle Istituzioni scolastiche.

In merito alle valutazioni circa i possibili criteri di individuazione delle situazioni di maggiore difficoltà, occorrerà comunque che, nella misura delle disponibilità di apparecchiature della scuola per comodato d'uso, delle disponibilità finanziarie pervenute dal Ministero dell'Istruzione, come anche di ogni eventuale ulteriore disponibilità per donazioni da terzi, ciascuna Istituzione scolastica si adoperi concretamente per assicurare l'urgente risposta alle necessità di dotazioni di tutti gli studenti, le cui famiglie non siano in grado di farvi fronte.

Come e quali strumenti digitali acquistare

Scopo del finanziamento è quello di realizzare la "didattica a distanza" (DaD) per tutti gli studenti, anche mettendo a disposizione di quelli meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e per la connettività di rete. Tale operazione, impone comunque di evitare ogni potenziale "spreco" delle risorse pervenute alle Scuole, mai giustificabile e ancor meno in questa circostanza emergenziale. In altre parole, occorre avere piena contezza che non tutto quanto reperibile sul mercato - in questo momento storico particolare - è in grado di soddisfare adeguatamente le necessità della didattica a distanza.

Nell'acquisto delle apparecchiature, occorrerà orientare la scelta verso prodotti che consentano l'immediato e semplice utilizzo, in relazione all'età ed alle competenze digitali dei destinatari o dei congiunti. Ad esempio, uno studente della scuola primaria, in ragione dell'età probabilmente privo di competenze digitali di base, tanto più se vive in un contesto familiare economicamente e culturalmente "povero", sarà più utilmente destinatario di un "device" che non necessiti dell'installazione di software.

Andranno infine tenute in debita considerazione le esigenze di supporti per la connettività di rete. Si tratta di necessità non rinviabile da soddisfare avendo anche riguardo alla “copertura” di rete delle specifiche aree di residenza degli studenti privi di possibilità, ad esempio nelle zone montane.

Le considerazioni in estrema sintesi espresse implicano, inevitabilmente, la necessità di effettuare valutazioni tecniche.

A tale fine, l'USR ha predisposto una [scheda tecnica \(Allegato 2\)](#) per supportare acquisti “calibrati” rispetto all’uso e ai destinatari, in quanto la strumentazione necessaria per la “didattica a distanza” richiede caratteristiche tecniche specifiche e non può essere tout court la stessa per gli alunni dei diversi ordini e gradi di istruzione.

Come recuperare gli studenti "dispersi"

Qualora qualche allievo dovesse non partecipare alle attività, andrà immediatamente attivata ogni azione, in primis per il recupero del contatto umano e, quindi, per tentare di comprendere cosa stia accadendo. Si potrà ad esempio ricorrere a periodiche telefonate, quando non possibili altre modalità di connessione a distanza.

In successione e in relazione agli esiti delle precedenti azioni, i Dirigenti scolastici valuteranno, ove necessario, il ricorso alle ordinarie collaborazioni istituzionali con i Servizi sociali e il Sindaco del Comune di residenza, non dimenticando che la quasi totalità degli studenti sono minorenni, in obbligo scolastico o formativo.

In assenza di alternative - ad esempio, in contesti di “segnale digitale debole” che non consenta la connessione a distanza e nei quali non sia neppure possibile l’invio di mail - occorrerà far pervenire “i compiti” da svolgere in materiale cartaceo, direttamente all’abitazione dello studente. Si tratta di una soluzione residuale, da attivarsi laddove ne ricorra la necessità. Per la consegna le scuole potranno fare ricorso alla generosa disponibilità delle realtà istituzionali e di volontariato presenti sul territorio.

Rilevazione didattica a distanza

Il M.I. ha avviato una rilevazione sullo stato di avanzamento della didattica a distanza e sull'utilizzo dei fondi stanziati per supportarla.

La rilevazione è un primo monitoraggio sulla spesa ed è disponibile nell'area riservata Accesso ai servizi [sul sito del Piano nazionale per la scuola digitale](#).

La scadenza per la compilazione della rilevazione è fissata al **24 aprile 2020**, ma resterà aperta anche successivamente per le scuole impossibilitate a rispettare tale prima scadenza.

La compilazione si conclude con il salvataggio e l’invio contestuale dei dati. Non sono previsti salvataggi intermedi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una richiesta all'indirizzo: innovazionedigitale@istruzione.it.

[SCARICA LA GUIDA](#)

Didattica a distanza per alunni con disabilità, DSA e BES

[Nota n. 388 del 17/03/2020](#) - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza.

Alunni con disabilità

Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell'attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell'alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.

Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.

È compito del Dirigente scolastico, d'intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, gestiscono l'assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda l'allegato tecnico denominato "Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva" su <https://ausilididattici.indire.it>).

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica,

attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso, eventuali *devices* presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale "Nuovo Coronavirus" alla URL <https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html> all'indirizzo supportoscuole@istruzione.it.

Resta necessario garantire il diritto all'istruzione anche agli **alunni ricoverati** presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. In considerazione della sospensione dell'attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, l'attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. Per lo specifico della Scuola in ospedale il Dirigente scolastico si confronta con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività didattiche a distanza.

Per quanto riguarda la specificità delle istituzioni scolastiche con **sezioni carcerarie**, il dirigente scolastico dovrà confrontarsi con il Direttore del carcere e con la figura incardinata del coordinamento didattico, per individuare con quali forme e modalità poter continuare l'attività didattica, che rappresenta, in queste situazioni, a maggior ragione un dovere istituzionale per la Repubblica.

Disabilità e permessi legge 104/92

[Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020](#) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto "Cura Italia")

[Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020](#) - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting

Il decreto "Cura Italia" ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Con [messaggio n. 1281 del 20/03/2020](#) l'Inps ha illustrato sinteticamente le diverse prestazioni previste e fornito le prime indicazioni operative.

Permessi legge 104/92 Covid-19

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Le modalità di fruizione dei permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, quindi i dipendenti pubblici non devono presentare domande all'INPS, ma la domanda di permesso deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Per approfondimenti: [Coronavirus: misure per il lavoratore disabile e chi presta assistenza](#)

Compatibilità con i congedi parentali Covid-19

Come chiarito dall'Inps, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di

orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Rilevazione permessi legge 104/92

Considerate le difficoltà espresse dalle amministrazioni nell'adempiere entro la data prevista a causa della situazione contingente, il termine del 31 marzo 2020 per l'invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell'anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive, è prorogato al **31 maggio 2020**.

Erasmus+

Nell'attuale situazione, particolarmente complessa, la priorità della Commissione europea e delle Agenzie Nazionali resta la sicurezza di tutti i partecipanti a Erasmus+ e al Corpo europeo di solidarietà. Si sta lavorando, a tutti i livelli, per sostenere i partecipanti nell'affrontare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, monitorare l'evoluzione della situazione ed adottare le eventuali ulteriori misure necessarie.

In tale ottica la Commissione europea ha realizzato una [pagina web](#) nella quale vengono riassunte le principali misure sino ad ora adottate per affrontare le conseguenze della pandemia. La Commissione europea ha inoltre predisposto una [scheda informativa](#) volta a fornire alcuni consigli essenziali ai partecipanti al Programma al fine di orientarli nella soluzione delle eventuali problematiche di carattere pratico e logistico mentre le Agenzie Nazionali Erasmus+ restano a disposizione per ogni informazione o supporto.

Coperture assicurative degli studenti

In relazione all'emergenza nuovo Coronavirus, l'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire [l'11 marzo scorso ha pubblicato una serie di indicazioni per la gestione delle cause di forza maggiore per le mobilità di studenti e staff](#) indirizzate agli Istituti Universitari, alle Scuole superiori per mediatori linguistici, agli Istituti di Alta formazione artistica e musicale, agli Istituti tecnici superiori (ITS).

Alla luce di tali indicazioni, si forniscono ora alcune informazioni in merito alle coperture sanitarie e assicurative degli studenti del Programma Erasmus+ attualmente in mobilità.

In base a quanto previsto dalla Guida del Programma Erasmus+ nella *Parte A "Protezione e sicurezza dei partecipanti"*, ogni organizzazione partecipante al Programma deve dotarsi di procedure e modalità efficaci per promuovere e garantire la sicurezza e la protezione di coloro che partecipano alle attività. A questo riguardo, tutti coloro che sono in mobilità nell'ambito delle azioni chiave del Programma Erasmus+ devono essere assicurati contro i rischi connessi alla loro partecipazione a tali attività.

Le disposizioni comunitarie non definiscono un formato unico di assicurazione, né raccomandano compagnie di assicurazione specifiche **ma lasciano ai beneficiari del Programma il compito di selezionare la polizza assicurativa** più adatta a seconda della tipologia di progetto svolto e delle tipologie di assicurazione disponibili a livello nazionale.

Nella Guida è fortemente raccomandato che i partecipanti ad attività di mobilità nell'ambito dei Paesi del Programma siano in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia (c.d. tessera TEAM), gratuita e che dà accesso alle cure mediche statali necessarie durante il soggiorno temporaneo in uno dei 27 Paesi dell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratis in alcuni Paesi) previsti per le persone assicurate in quello Stato (ulteriori informazioni sulla tessera e su come ottenerla sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559>).

Nel caso della mobilità nei paesi extra UE, il modello di accordo tra Istituto beneficiario e il partecipante, che è parte integrante delle Convenzioni stipulate tra l'Agenzia Nazionale e i beneficiari del Settore Istruzione Superiore, fornisce all'art. 5 tutte le indicazioni inerenti alle coperture assicurative quale obbligo in capo all'Istituto.

In particolare, per quanto riguarda la mobilità nei Paesi extra UE la copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria ed è inoltre **responsabilità dell'Istituto di appartenenza** garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.

Le disposizioni inerenti alle coperture assicurative dei partecipanti devono essere opportunamente applicate dagli Istituti beneficiari, sui quali ricadono interamente gli obblighi di copertura assicurativa.

Attualmente, tenuto conto che il rischio pandemia potrebbe non essere tra quelli oggetto delle coperture assicurative in essere, **l’Agenzia nazionale invita gli Istituti beneficiari a verificare concretamente, insieme ai loro studenti, i contenuti delle polizze stipulate, al fine di provvedere se del caso alle necessarie integrazioni.**

In considerazione di quanto sopra questa Agenzia Nazionale tramite apposite “Linee guida per la gestione delle cause di forza maggiore” ha informato della possibilità di riconoscere tutti i costi aggiuntivi, compresi quelli legati ai costi di assicurazione.

Proroga scadenza partenariati

Le Agenzie Nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP informano che, a causa delle difficoltà provocate dall’insorgenza del Coronavirus, la Commissione europea ha posticipato le prossime scadenze per le candidature per **Partenariati strategici Azione chiave 2** per i settori *Istruzione scolastica, Istruzione Superiore, Educazione degli Adulti, Formazione professionale (VET)* al **23 aprile 2020, ore 12.00** (ora di Bruxelles)

La proroga riguarda tutte le seguenti azioni:

- **KA 201** - Partenariati strategici per l’istruzione scolastica
- **KA 229** – Partenariati per lo scambio tra scuole
- **KA 202** – Partenariati strategici Istruzione e formazione professionale
- **KA 203** – Partenariati strategici Istruzione superiore Higher Education
- **KA 204** – Partenariati strategici Educazione degli Adulti

La Commissione europea sta lavorando anche a **nuove tempistiche legate all’utilizzo dei relativi fondi**. Aggiornamenti saranno resi disponibili non appena possibile.

Solo richieste via mail

In osservanza delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo e precedenti, in merito alle misure urgenti da adottare per fronteggiare l’**emergenza coronavirus**, anche INDIRE incoraggia il proprio personale a utilizzare il lavoro agile, come previsto per tutte le Pubbliche Amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti in città

Per questo, in questo periodo **lo staff dell’Agenzia nazionale Erasmus+** utilizza al massimo questa opportunità.

Ecco i contatti:

- [ISTRUZIONE SCOLASTICA](#)
- [EDUCAZIONE DEGLI ADULTI](#)
- [UNIVERSITA’ – ISTRUZIONE SUPERIORE](#)

Esami di Stato I e II ciclo

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

[Ordinanza 197 del 17/04/2020](#) - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020

L'art. 1 del DL 22/2020 prevede che una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione potranno prevedere, per l'anno scolastico in corso, specifiche misure relativamente alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione, tenendo conto di alcuni aspetti dettagliati nel decreto.

Rientro a scuola entro il 18 maggio con possibilità di svolgere gli esami in presenza > le ordinanze disciplineranno:

- le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni
- le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
- le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché tale prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità

Rientro a scuola dopo il 18 maggio o impossibilità di svolgere gli esami in presenza per ragioni sanitarie > le ordinanze disciplineranno, oltre alle misure di cui sopra:

- la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni
- l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio.

Studenti con disabilità, DSA e BES

Per gli studenti con disabilità, DSA e BES saranno previsti specifici adattamenti.

Ammissione agli esami di Stato

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al [decreto legislativo n. 62 del 2017](#):

- per la scuola secondaria di I grado, non è più necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 5, comma 1), non si rischia la bocciatura in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline per la scuola secondaria di I grado (art. 6), lo svolgimento delle Prove Invalsi non sono più requisito di ammissione all'esame del I ciclo (art. 7, comma 4), neanche per i candidati esterni (art. 10, comma 6)
- per la scuola secondaria di II grado non sono più necessari i requisiti di cui all'art. 13, comma 2, e art. 14, comma 3, ultimo periodo, vale a dire:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
 - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI (anche per i candidati esterni)
 - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (anche per i candidati esterni)
 - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

ATTENZIONE: Nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio si terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO ex ASL) costituiranno comunque parte del colloquio d'esame.

Candidati esterni

Per i privatisti è previsto lo svolgimento dell'esame preliminare in presenza, al termine dell'emergenza epidemiologica. Per l'esame di Maturità dovranno attendere la sessione straordinaria di settembre, con stessa configurazione delle prove previste per i candidati interni.

Commissioni esami di Stato II ciclo

Cambia la composizione della commissione dell'Esame di Stato del secondo ciclo. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l'[ordinanza 197 del 17/04/2020](#), attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e valutazione, che, in ragione dell'emergenza coronavirus e dell'impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per quest'anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno.

I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell'equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo.

In sintesi gli altri aspetti più importanti dell'ordinanza:

- le commissioni dell'esame di Stato sono costituite in ragione di una ogni due classi

- la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo alcune derighe. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare
- ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza
- presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione.

L'Ordinanza illustra anche le modalità per la presentazione dell'istanza da parte del presidente, quali sono le cause ostative personali all'espletamento dell'incarico, quali le preclusioni, i criteri per l'individuazione dei commissari interni e altri aspetti inerenti la formazione delle commissioni e l'abbinamento classi/commissioni.

In allegato all'Ordinanza sono disponibili i [modelli di domanda da utilizzare e una sintesi degli adempimenti](#).

Questo è il calendario delle **scadenze**:

- Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche: 20/4/2020 – 28/4/2020
- Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti Territoriali Provinciali: 20/4/2020 – 28/4/2020
- Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe: 30/4/2020
- Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche: 27/4/2020 – 30/4/2020
- Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali: 29/4/2020 – 11/5/2020
- Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1): 29/4/2020 – 6/5/2020
- Verifica e convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali: 8/5/2020 – 18/5/2020
- Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici regionali degli elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e ES-1: 18/5/2020
- Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici Scolastici Regionali: 21/5/2020.

Formazione del personale (anche neoassunto)

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

[Nota 7304 del 27/03/2020](#) - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte.

[Nota 278 del 6/03/2020](#) - particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".

La nota 278 del 6/03/2020 ha previsto che *"fino al cessare dell'emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019- 2020 (nota DGPER prot. n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza"*.

Con successiva nota 7304 del 27/03/2020 il M.I. ha fornito "Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte".

Formazione in servizio dei docenti

Il Decreto legge n.18 del 17/03/2020 ha previsto all'art. 120 comma 1 lettera c) che 5 milioni di euro siano destinati, nel 2020, alle istituzioni scolastiche per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, le suddette risorse finanziarie saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche.

La norma prevede inoltre che, per lo stesso fine, possa essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Pertanto, in attesa che sia adottato il sopraccitato D.M. e che vengano assegnate le relative risorse per la formazione, le scuole polo per la formazione, con parte delle risorse già a disposizione (di cui alla nota DGPER prot.n.49062 del 28/11/2019), avranno cura di programmare, sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza, anche facendo riferimento ai [contenuti pubblicati nella sezione dedicata del sito web](#) del Ministero dell'Istruzione.

Dirigenti scolastici neoassunti

L'attività di accompagnamento rispetto al calendario delle scadenze più significative dell'anno scolastico di una durata pari a 25 ore, qualora non ancora conclusa, dovrà essere realizzata in parte in modalità on-line sincrona o asincrona (minimo 15 ore), e in parte attraverso

un'autoformazione (max 10 ore). Le attività di accompagnamento potranno riguardare anche le specifiche azioni messe in campo in questo momento di emergenza.

Anche le attività di formazione di cui all'art. 5 del D.M. 956/2019 dovranno essere organizzate utilizzando strumenti on-line e favorendo la dimensione laboratoriale degli incontri, basati sullo scambio di esperienze, su problematiche professionali e sulle modalità di gestione della istituzione scolastica nei diversi contesti operativi.

Al fine di garantire l'attestazione dell'effettiva partecipazione dei dirigenti scolastici alle attività formative di cui all'art. 5 del D.M. 956/2019, qualora non sia possibile tracciarne la presenza nelle sessioni on line, ciascun dirigente scolastico compila una autodichiarazione con la quale attesta la partecipazione ai percorsi formativi proposti, il numero di ore effettuate in presenza e on-line (minimo 25 ore) e il numero di ore in autoformazione che non potranno essere superiori alle 25 ore. Tale autodichiarazione è trasmessa al direttore del corso, unitamente alla eventuale documentazione didattica concordata all'inizio del corso.

Analogamente il dirigente che svolge funzioni di tutor attesterà - nell'ambito della relazione finale che è tenuto a redigere per ogni dirigente neo-assunto - l'assolvimento degli impegni di tutoring e di accompagnamento formativo previsti dall'art. 4 del D.M. 956/2019.

L'attività svolta a distanza per via dell'emergenza da COVID-19 è a tutti gli effetti valida per il computo dei 180 giorni di "servizio effettivo".

Con nota successiva della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione verranno fornite indicazioni sull'avvio e l'utilizzo della piattaforma on-line (cartella del dirigente scolastico in anno di formazione e prova).

Docenti neoassunti

Il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti (di cui al D.M. n.850/2015) è caratterizzato da attività che generalmente vengono svolte in presenza. Si fa riferimento in particolare ai laboratori formativi (art. 8) e all'attività di peer to peer (art. 9). Inoltre, questo è il terzo anno scolastico in cui è prevista anche l'attività sperimentale di visiting in scuole innovative, indirizzata a 3.000 docenti neoassunti sul tutto il territorio nazionale.

Anche per queste attività formative è pertanto necessario individuare modalità di formazione on- line a distanza.

Laboratori formativi

I laboratori formativi, caratteristici dell'anno di formazione e prova, sono generalmente articolati in quattro incontri di 3 ore ciascuno sui temi previsti dal DM 850/2015. Ferma restando la complessiva durata di 12 ore di fruizione totale per i laboratori, il M.I. consiglia di proporre per ogni docente neo-assunto la frequenza di due soli laboratori in modalità a distanza, in modo da dedicare un tempo adeguato sia alle attività in sincrono (video lezioni, interazione nella classe virtuale, ecc.) sia ai momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un feedback finale assicurato dal formatore. Il ruolo del formatore dovrà essere improntato a facilitare le relazioni tra i docenti neoassunti, anche in questo nuovo contesto formativo. I laboratori sono gestiti a distanza, attraverso strumenti sincroni e asincroni alcuni dei quali segnalati attraverso [l'apposita sezione del ministero dedicata alla didattica on-line](#), e sono eventualmente realizzati anche con il sostegno ed il coinvolgimento della istituzione scolastica del neoassunto per il tramite dell'animatore digitale e/o delle equipe territoriali formative per il supporto alle innovazioni didattiche.

Sul sito web di INDIRE, nella sezione neoassunti dell'a.s. 2019-2020 sono consultabili alcuni esempi di articolazione e di metodologie utili per la realizzazione di laboratori on-line.

Lo svolgimento dei laboratori on-line presuppone una familiarità dei formatori con gli strumenti online. La scuola polo per la formazione avrà cura di assicurare una infrastruttura tecnica e funzionale che renda disponibili ambienti di lavoro sincroni (strumenti di videoconferenza, webinar, chat, classi virtuali, etc.) e asincroni (es. repository per condivisione materiali) e supporto specialistico di tutoraggio online (es. animatore e team digitale e/o equipe territoriale per l'innovazione).

Peer to peer

Il peer to peer è una delle attività fondamentali dell'anno di formazione e prova. Nelle 12 ore previste per questa attività si esplica la parte più significativa della relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor accogliente. Tale attività prevede la progettazione, l'osservazione strutturata e reciproca dell'azione didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di quanto osservato. Dovendo e volendo sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in presenza, il M.I. suggerisce di effettuare la progettazione-osservazione relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi.

Rimangono utili per l'attività peer to peer le griglie di osservazione per l'attività didattica disponibili nel Toolkit dell'ambiente online neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in modo adeguato, le attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie.

Visiting in scuole innovative

L'attività del "visiting" in scuole innovative, tra le tante attività in presenza è sicuramente quella che può subire la maggiore variazione rispetto a quanto già pianificato. L'incontro organizzato della visita di studio non è facilmente mutuabile nel suo equivalente "a distanza". Tuttavia, se nello spirito dell'iniziativa sperimentale vi è l'intento di "andare ad incontrare istituzioni scolastiche che offrono spunti innovativi ed esempi di buone pratiche" è importante cogliere l'occasione per prendere contatto (in modo virtuale e attraverso incontri on-line) con le buone pratiche condivise dalle scuole anche per far fronte al momento di emergenza, così da diffondere metodi innovativi e strumenti operativi per facilitare la nascita di reti di collaborazione permanenti tra docenti di istituzioni scolastiche differenti. Si tratterà quindi di organizzare momenti on-line sincroni e asincroni con le istituzioni scolastiche individuate dagli USR e analizzarle secondo una griglia strutturata per la quale si può far riferimento, a titolo di esempio, a quella suggerita in "Visiting e formazione docente" del sito di INDIRE.

Valutazione dell'anno di formazione dei neoassunti docenti

In proposito il Ministero si riserva di inviare ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive della valutazione del periodo di prova per ogni docente neo-assunto, che al momento vengono confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015.

E conclude con una raccomandazione ai docenti neoassunti: curare con particolare attenzione la documentazione "virtuale" sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione.

Ripetizione del periodo di prova

Ai sensi del DL 22/2020, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, saranno sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Graduatorie

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Tutto rimandato al prossimo anno per l'aggiornamento delle graduatorie.

Infatti l'art. 2 del DL 22/2020 prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, compresi i relativi elenchi aggiuntivi, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il **31 agosto 2020**, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.

L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avverrà nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Help desk amministrativo-contabile

[Nota n. 562 del 28/03/2020](#) - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
[Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020](#) - Decreto che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza. Registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 484.

Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.

Al suo interno è stata attivata un'apposita sezione dedicata alla gestione dell'“emergenza COVID-19”. Nell'ambito di questa area, pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all'attuazione delle misure richiamate nella nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale.

Verranno presi in carico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell'emergenza nell'istituzione scolastica, che esulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titolo esemplificativo, il **sostegno psicologico o il supporto alla disabilità**. Tali quesiti verranno trattati in raccordo con la task force nazionale, appositamente istituita dal Ministro dell'istruzione, e mediante il coinvolgimento degli uffici competenti per le diverse materie oggetto di approfondimento.

È possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.

Tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI > Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.

Infortunati

[Circolare Inail n. 13 del 3/04/2020](#) - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

"Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell'Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena". A dirlo è il presidente dell'Istituto, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione di [una nuova circolare](#) che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato

Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

FAQ dell'Inail

L'infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello

dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell'infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto "rischio specifico", vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l'ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell'assunto di rischiosità specifica, per la quale l'accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell'attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc... Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l'assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest'ultimo sarà ispirato all'ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l'infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest'ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l'accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell'esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all'Inail il certificato di infortunio.

Da quando parte la tutela Inail?

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all'epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l'intero periodo di quarantena.

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall'Inail per mancanza dell'evento tutelato, cioè della malattia infortunio. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell'effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in presenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.

Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall'Istituto. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell'Inail?

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

Intercultura

Intercultura comunica che, in data 15 marzo 2020, AFS Intercultural Programs, l'organizzazione internazionale con sede a New York a cui Intercultura è affiliata, ha deciso di terminare anticipatamente i programmi di scambio in tutti i Paesi e di rimpatriare tutti gli studenti nei loro Paesi d'origine.

La decisione si è resa necessaria al fine di tutelare la sicurezza degli studenti a seguito della dichiarazione di Pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e della crescente emergenza nei sistemi sanitari in diversi Paesi del mondo. Una decisione analoga era già stata presa qualche settimana fa, quando erano stati rimpatriati tutti gli studenti ospitati in Cina e a Hong Kong.

Per i **ragazzi italiani all'estero**, l'operazione coinvolgerà più di mille studenti e richiederà un po' di tempo per essere tradotta in realtà, anche in considerazione delle limitazioni agli spostamenti nazionali e internazionali in vigore in diversi Paesi e alle disponibilità dei voli. Per i ragazzi negli Stati Uniti, in particolare, le modalità con cui operare saranno definite nei prossimi giorni da AFS USA in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano. In Italia, Intercultura ha informato l'Unità di crisi della Farnesina ed è in stretto contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per quanto riguarda i quasi **500 studenti di varie nazionalità che stavano partecipando a un programma in Italia**, il rientro era già stato deciso lo scorso 9 marzo e al momento risulta sostanzialmente completato, tranne che per i casi di quattro studenti che, per formalità ancora da espletare, si imbarcheranno nelle prossime ore.

"In oltre 65 anni di attività è la prima volta che AFS e Intercultura hanno dovuto prendere una decisione tanto drastica quanto dolorosa", dichiara Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura, "A tutti gli studenti, le famiglie, le scuole e i volontari dell'organizzazione coinvolti esprimiamo la nostra vicinanza con la convinzione che, passata l'emergenza, ci sarà ancora più necessità di promuovere il dialogo tra culture diverse e i valori della solidarietà internazionale".

Istruzione degli adulti e apprendimento permanente

[Nota 4739 del 20 marzo 2020](#) Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19.

Percorsi di istruzione degli adulti – Esami di Stato a conclusione del primo periodo didattico del primo livello

Il 31 marzo è scaduta l'opportunità per accedere in maniera anticipata all'esame di stato a conclusione del primo periodo didattico. Vista la condizione legata al contenimento del virus, la possibilità di anticipare l'esame viene rinviata all'ultimo giorno utile del mese successivo alla ripresa delle lezioni e comunque a seguito di istruzioni che saranno comunicate.

Percorsi di istruzione degli adulti – frequenza minima del percorso di studio personalizzato (PSP)

Così come per gli altri ordini di scuola, l'emergenza Covid 19 è fattore che permette di derogare dall'accertamento della frequenza minima del percorso di studio personalizzato; il collegio dei docenti individuerà tutti i casi rientranti nella prevista deroga tenuto conto dell'avvenuto periodo di sospensione dell'attività didattica.

Commissione per la definizione del Patto formativo individuale

La commissione per la definizione del patto formativo potrà riunirsi secondo le modalità previste per gli OO.CC., in questa fase, di cui alla nota dipartimentale 279 dell'8 marzo 2020.

Attività didattica a distanza

Per ciò che riguarda la Didattica a Distanza la nota assume le precedenti note n.278 e n.279, indicando alcune piattaforme specifiche per questo ordine di scuola. Viene affidata inoltre ai gruppi regionali PAIDEIA, e quindi agli USR, il compito di supportare i CPIA nell'esercizio della didattica a distanza, con misure di accompagnamento, formazione, assistenza da remoto e diffusione in rete degli strumenti utili.

Si chiarisce che quanto già previsto dagli ordinamenti per una attività di apprendimento a distanza (come già definito nel Patto Formativo Individuale PFI) fino ad un massimo del 20%, va tenuto distinto dalle attività introdotte a seguito della sospensione della frequenza.

La nota inoltre sancisce anche la sospensione dei corsi in ampliamento dell'offerta formativa, rientrante negli ordinamenti e/o altre iniziative programmate nel PTOF (come ad esempio i corsi FAMI).

Personale ATA

Per il personale ATA vengono confermate le disposizioni previste nella nota 323, ribadendo la possibilità di chiusura delle sedi associate, da disporre sentito l'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Scuole carcerarie

I gruppi regionali PAIDEIA sosterranno i CPIA nell'individuare, d'intesa con gli Istituti di prevenzione e pena interessati, le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la *didattica a distanza* presso le scuole carcerarie tenuto conto di eventuali protocolli tra USR e PRAP (Prov. Reg. Amm. Penitenziaria). Particolare attenzione andrà rivolta alle attività in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'autorità giudiziaria minorile.

Rendicontazione risorse ex-440/97

La scadenza per la rendicontazione delle risorse è rinviata al 30 dicembre 2020.

Lavoro agile e organizzazione delle attività

[Nota 392 del 18 marzo 2020](#) Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.

La nota 392/2020 ribadisce quanto già previsto dall'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" in tutte le pubbliche amministrazioni.

Competenze del Dirigente scolastico

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, i Dirigenti scolastici hanno la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad **adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto" e a limitare "la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza"**. Si tratta in sostanza di **mantenere "attive" e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura "fisica" di un edificio**.

Tutte le amministrazioni pubbliche, e dunque anche le istituzioni scolastiche, **prescindono "dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi"** previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"; inoltre, "la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche **attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente** qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione".

Quindi, il Dirigente scolastico, nell'ambito dei propri "autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane" (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza "i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile", alla luce dell'emergenza sanitaria e "alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli" (CCNL Area V 2002-2005). Non vi è, dunque, **alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile**, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile "virtuale", dell'istituzione scolastica.

Utilizzo di ferie pregresse, congedi, rotazione...

Per quanto concerne la **gestione dell'attività e del personale ATA**, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, **l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva"**. Relativamente alle ferie pregresse, si tratta delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, **il dirigente scolastico può "motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge"**.

La nota non spiega quali siano le singole attività "stante l'estrema eterogeneità delle situazioni delle istituzioni scolastiche autonome".

Adempimenti

Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell'utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono:

- i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
- il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Restano aperti solo i plessi principali

I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione, dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, **l'apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.**

È comunque necessario limitare al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

Operatività contatti telefonici e mail

In ogni caso, nel periodo sopra indicato, **deve essere garantita l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica.** Le scuole dovranno pertanto comunicare all'utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell'attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

Le 11 raccomandazioni di AgID per uno Smart working sicuro

1. Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione
2. Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto
3. Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo
4. Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati
5. Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione
6. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali

7. Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro
8. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette
9. Utilizza l'accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette
10. Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)
11. Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.

Mobilità studentesca

[Nota 493 del 14/04/2020](#) - Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale

A seguito della dichiarazione di Pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vari enti che operano nell'ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i programmi all'estero, organizzando il rientro degli alunni italiani da vari continenti.

Per facilitare il loro reinserimento nelle istituzioni scolastiche di appartenenza, con [nota 493 del 14/04/2020](#) il M.I. consiglia innanzitutto la lettura dei nuovi documenti predisposti dalla Commissione Europea e dalla Agenzia Nazionale Erasmus+:

- Erasmus+ Comenius: [Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships](#)
- Agenzia Nazionale Erasmus+: [Alunni italiani in mobilità: Consigli per le scuole](#)
- Le [ultime novità Coronavirus](#)

In proposito, il Ministero, nel richiamare quanto definito nella Nota prot. 843 del 10/04/2013 (in particolare il punto "B. Esperienze di studio o formazione all'estero degli alunni italiani"), fornisce indicazioni operative finalizzate a risolvere eventuali problematiche, adattandole alla specificità della situazione e al quadro generale delle azioni messe in atto nelle istituzioni scolastiche al fine di affrontare lo stato emergenziale da Covid-19.

Compiti del Consiglio di classe

Innanzitutto, il Ministero ribadisce che **il Consiglio di classe ha il compito di analizzare la documentazione rilasciata dalla scuola straniera e concordare con l'alunno "un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo**, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero". Non si tratta infatti di un adempimento meramente amministrativo o burocratico, ma didattico e pedagogico, indirizzato all'eventuale **recupero e rafforzamento degli apprendimenti**, indispensabile al prosieguo proficuo del percorso scolastico di ogni singolo alunno.

Risulta funzionale partire dai due documenti predisposti dal Consiglio di Classe prima della partenza dello studente partecipante a programmi di mobilità: **il "Piano di apprendimento" e il "Contratto formativo"**, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Poiché l'esperienza all'estero è stata conclusa anticipatamente, è compito del Consiglio di Classe:

- analizzare la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno;
- verificare le competenze acquisite rispetto a quelle attese e definite nel "Contratto formativo" concordato prima della partenza;
- riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero valorizzandone i punti di forza;
- definire un "piano di apprendimento individualizzato" che accompagni e faciliti il rientro nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra il Dirigente scolastico, la famiglia e lo studente.

Casi possibili

Al fine di rendere operativo il piano di apprendimento individualizzato, si possono ipotizzare i seguenti casi:

1. la scuola straniera ha interrotto le attività didattiche a causa della Pandemia: l'alunno è reinserito nella classe di appartenenza, frequenta le lezioni in didattica a distanza e svolge le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato;
2. la scuola straniera sta proseguendo le attività con la didattica a distanza sino alla conclusione dell'anno scolastico: se lo studente decide di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera, è opportuno che la scuola italiana sottoscriva con la scuola straniera un accordo sulle modalità di conclusione e valutazione dell'esperienza;
3. la scuola straniera di provenienza ha dichiarato concluso l'anno scolastico e ha rilasciato una valutazione finale: il Consiglio di classe analizza la documentazione e valuta gli elementi per definire le eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, sempre attraverso lo strumento del piano di apprendimento individualizzato, che può anche prevedere la partecipazione alle attività di didattica a distanza attualmente in corso.

Valutazione

Il Consiglio di classe dovrà pervenire a una valutazione e definire, ove previsto con riferimento al terzo e quarto anno di corso, il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (art. 15 del d.lgs. 62 del 2017). Nell'ambito dell'attività di valutazione finale, il Consiglio di classe opera secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3 lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 per la generalità degli alunni, fondando le proprie scelte sul principio dell'individualizzazione.

In attesa di una specifica Ordinanza, già ora sono definiti criteri generali particolarmente utili nell'azione di valutazione, chiamata a tenere conto "del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta".

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, i Consigli di classe dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti, nonché le competenze trasversali e interculturali acquisite dagli alunni partecipanti a esperienze di studio o formazione all'estero, proprio alla luce del complesso del "processo formativo" evidenziato comunque, al di là della specificità dell'emergenza epidemiologica, dalla normativa generale vigente.

PON

[Nota n. 4415 del 31/03/2020](#) - Progetti PON "Per la scuola" 2014-2020 e POC "Per la scuola"
[Nota 4878 del 17/04/2020](#) - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
[Nota 4799 del 14/04/2020](#) - Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e tenuto conto delle straordinarie misure restrittive adottate dal Governo, che hanno disposto anche la sospensione delle attività didattiche, per supportare le istituzioni scolastiche e fornire alle stesse un quadro chiaro dei termini per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PON "Per la Scuola" 2014-2020, nonché di alcune attività amministrative relative alla gestione delle iniziative finanziate, il Miur, con [nota 4415/2020](#) il Ministero evidenzia la seguente situazione:

Avviso PON prot. n. 4294/2017 (Integrazione e accoglienza)

Il termine per il completamento della scheda iniziale da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie è prorogato al 30 settembre 2020

Avviso PON prot. n. 4395/2018 (Inclusione 2)

Il termine per il completamento della scheda iniziale da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie è prorogato al 30 settembre 2020

Avviso PON prot. n. 10028/2018 (Adulti 2)

Il termine per il completamento della scheda iniziale da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie è prorogato al 30 settembre 2020

Progetti di cui all'Allegato A all'Avviso 4415/2020 le cui scadenze sono previste nei mesi di marzo e aprile

Il termine per il completamento degli adempimenti amministrativi è prorogato al 31 agosto 2020

Progetti didattici e formativi di cui all'Allegato B all'Avviso 4415/2020 le cui scadenze sono previste nei mesi di marzo e aprile

Il termine per il completamento delle attività formative è prorogato al 19 dicembre 2020.

Le istituzioni scolastiche che avessero necessità di eventuali proroghe per la conclusione dei progetti finanziati a valere sul FESR (PON Per la Scuola – ASSE II) ovvero sul FSC (Programma Obiettivi di Servizio) potranno avanzare richiesta secondo il canale abituale.

Per specifiche richieste di supporto, è possibile utilizzare l'abituale servizio di ticketing attraverso il sistema informativo GPU.

Assistenza

Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Assistenza SIF2020 risponde ai seguenti numeri: 06.9974.0321 – 06.9974.0305 – 06.9974.0396 – 06.9974.2803 –

06.9974.0317. Inoltre, è attivo il nuovo servizio di **ticketing** verso l’Autorità di Gestione (AdG). Tale servizio di ticketing costituisce l’unico canale di comunicazione con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione per la richiesta di assistenza; pertanto qualsiasi quesito relativo alla fase di candidatura agli avvisi attivi e/o la gestione dei progetti autorizzati dovrà essere veicolato tramite ticket e non più avvalendosi di e-mail e linea telefonica. Per le istruzioni di accesso e di utilizzo della nuova funzionalità è possibile consultare il [Manuale Operativo “Ticket Assistenza”](#).

Formazione a distanza anche per i PON

Le scuole possono svolgere le azioni del PON in modalità on line e mediante formazione a distanza purché siano rispettate alcune condizioni poste dagli Uffici della Commissione europea e illustrate con [nota 4799 del 14/04/2020](#).

In particolare:

1. è possibile erogare a distanza attività formative inizialmente previste in presenza relative alla tipologia di UCS “Formazione per adulti” e “Formazione d’aula”. Gli avvisi interessati sono:

- avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 – Inclusione sociale e lotta al disagio;
- avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base;
- avviso prot. n. 2165 del 24/02/2017 – Percorsi per adulti;
- avviso prot. n. 3340 del 23/03/2017 – Cittadinanza globale;
- avviso prot. n. 3504 del 31/03/2017 – Cittadinanza europea (Moduli cittadinanza europea e CLIL);
- avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 – Patrimonio culturale;
- avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale;
- avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 – Integrazione e accoglienza;
- avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – Inclusione sociale e lotta al disagio 2;
- avviso prot. n. 10028 del 20/04/2018 – Formazione Adulti 2a edizione;
- avviso prot. n. 2775 del 08/03/2017 – Imprenditorialità;
- avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – Competenze di base 2;
- avviso prot. n. 2999/2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”;

2. la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi e consenta, inoltre, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” per consentire le verifiche in itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di gestione e controllo del PON “Per la Scuola”. Le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista inizialmente nella modalità in presenza;

3. le istituzioni scolastiche che intendano avvalersi di questa modalità on line o a distanza troveranno, nella scheda iniziale del modulo, la possibilità di inserire un’informazione relativa alla previsione di erogare formazione a distanza e sono tenute a specificare la piattaforma informativa utilizzata. Nell’inserimento di un’attività in calendario sarà possibile indicare se la lezione si tiene in modalità “a distanza” e il link di accesso per consentire l’eventuale verifica in itinere. Nel caso in cui l’accesso avvenga tramite invio di invito email è possibile inviare l’utenza guest al seguente indirizzo: PROGETTIFAD@controlliponscuola.it;

4. il foglio firme sarà comunque compilato dal tutor d’aula apponendo la sola indicazione “PRESENTE” ovvero “ASSENTE” accanto al nome dei discenti. Nella registrazione delle presenze il sistema chiederà, oltre l’upload del foglio firme compilato, anche quello della documentazione di sistema che la soluzione tecnologica adottata mette a disposizione per rilevare gli utenti

effettivamente connessi. Qualora necessario dovrà essere indicata anche l'eventuale chiave/tabella di corrispondenze (ad esempio nickname – nome reale) per risalire dalle utenze agli allievi iscritti, nonché la durata della connessione di ciascun discente alla sessione formativa.

PON Smart class

Il M.I. ha pubblicato l'[avviso PON "Smart class"](#) con l'obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l'opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale.

La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali.

L'avviso si ricollega al perdurare dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.

Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche.

Gli interventi devono essere destinati all'acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali:

- notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet);
- software e licenze per la realizzazione e/o l'uso di piattaforme di e-learning, mobilelearning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non superiore al 20% dei massimali di spesa previsti (13.000 euro);
- internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all'erogazione/fruizione delle attività formative a distanza;
- armadi e carrelli per la custodia dei suddetti dispositivi all'interno dell'Istituzione scolastica.

L'art. 7 – Requisiti di ammissibilità dell'avviso prevede che sono ammesse alle selezioni le candidature che:

- a) provengano da Istituzioni scolastiche, le cui tipologie rientrino tra quelle dei beneficiari delle azioni indicate dall'avviso;
- b) siano presentate entro il termine previsto per la scadenza dell'Avviso (fa fede l'inoltro on line);
- c) presentino il formulario on line, sul sistema GPU, compilato in ciascuna sezione;
- d) esplicitino in modo analitico il piano di spesa delle attrezzature che l'istituto intende acquisire;
- e) non superino l'importo massimo stabilito per il Progetto;
- f) dichiarino di essere in possesso dell'approvazione del conto consuntivo da parte dei revisori contabili relativo all'ultimo anno di esercizio a garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali europei.

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità dell'Istituzione scolastica alla procedura valutativa.

Con riferimento alla lettera f [il M.I. precisa](#) che, in considerazione della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all'ultimo anno di esercizio utile e, quindi, all'anno 2018.

La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell'apposita area all'interno del sito dedicato al PON "Per la Scuola", denominata "Gestione degli Interventi" (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: <http://www.istruzione.it/pon/> e caricando la documentazione richiesta.

L'area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe aperte **dalle ore 10.00 del giorno 20 aprile 2020 alle ore 15.00 del giorno 27 aprile 2020**.

Privacy

[Nota n. 388 del 17/03/2020](#) - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza.

[Provvedimento del Garante privacy 26/03/2020](#) - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

Istruzioni del Ministero

Con nota 388/2020 il M.I. ha precisato che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe.

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:

- a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
- a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

Istruzioni del Garante

Nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico [atto di indirizzo](#) che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella [lettera](#) inviata al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che "il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica". E tuttavia, ha sottolineato Soro, "le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento".

“Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”.

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate del Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei

genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell'uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Procedure di gara

[Delibera Anac n. 312 del 9/04/2020](#) - Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la delibera n. 312 del 9/04/2020 contenente "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni".

Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici

Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigore della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l'adozione dei comportamenti di seguito indicati.

Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte

Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, **le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili**, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.

Nel caso in cui si determinino per l'avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.

Procedure di selezione in corso di svolgimento

Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:

2.1 della sospensione dei termini disposta dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l'effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli "endoprocedimentali" tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o congruità dell'offerta;

2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di

sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;

2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;

2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020.

Inoltre, le stazioni appaltanti:

2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria;

2.6 valutano la possibilità di **svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara**, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;

2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di **svolgere le sedute pubbliche a distanza**, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;

2.8 valutano la possibilità di **rinunciare al sopralluogo obbligatorio** previsto dalla lex specialis di gara **nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta**, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un'offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, **le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l'effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020**.

2.9 valutano la possibilità di prevedere lo **svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice** di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 **in streaming o con collegamenti da remoto**, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;

2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

Fase di esecuzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.

Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, **l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali** di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Tali indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia.

Pulizia degli ambienti scolastici

[Nota 562 del 28/03/2020](#) - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
[Decreto Ministeriale n. 186 del 26/03/2020](#) - Decreto contenente i criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell'art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020

Sono stanziati 43,5 milioni da destinare "alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie" per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

Per le Istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".

Per gli **affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00** (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti **tramite affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione del periodo emergenziale, il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, può procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in **deroga ad eventuali soglie più basse** (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull'attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.

Le Istituzioni scolastiche statali avranno anche la facoltà di procedere mediante **RDO** o di effettuare "**ordini diretti**" **tramite il Me.PA.**, ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni dell'Istituzione. In particolare, potrebbero per ipotesi risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche:

- Forniture specifiche per la Sanità, al cui interno sono citati i prodotti per l'igiene personale;
- Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti.

Si veda in proposito [questo link](#). Entrambe le forniture hanno come scadenza il 26 luglio 2021.

Il Dipartimento della Protezione civile ha nominato Consip quale "soggetto attuatore" per l'acquisizione di servizi e forniture necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo ruolo, dunque, Consip sta espletando procedure straordinarie in via d'urgenza aventi inter alia ad oggetto: (i) "Fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "covid-19"; (ii) "Acquisto di dispositivi di protezione individuale".

Acquisti: FAQ dell'help desk del M.I.

F000174 – Quali sono i criteri per l'assegnazione delle risorse alle scuole per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?

Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, sono ripartite fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione (scuole statali e scuole paritarie) in funzione della tipologia dell'Istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e del personale scolastico e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola (500 euro).

F000175 – Quali sono i parametri per la ripartizione fra le istituzioni scolastiche statali delle risorse alle scuole per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?

Le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono stati ripartiti fra le Istituzioni scolastiche statali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, sulla base dei seguenti parametri: - 2,26 euro per alunno frequentante - 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto - 4,48 euro per alunno frequentante un Istituto Professionale e Tecnico - 2,26 euro per alunno frequentante un Istituto diverso da Professionale e Tecnico Pertanto: - ogni Istituto Tecnico e Professionale avrà a disposizione: 6,74 euro per alunno frequentante e 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto (ipotizzando 1000 alunni e 300 dipendenti: totale euro 7.418); - ogni Istituto diverso da Tecnico o Professionale (Istituto Comprensivo, Liceo, ecc.) avrà a disposizione: 4,52 euro per alunno frequentante e 2,26 euro per personale scolastico in organico di fatto (ipotizzando 1000 alunni e 300 dipendenti: totale euro 5.198). Ad ogni modo viene garantita una soglia minima di 500 euro per ciascuna istituzione scolastica statale.

F000176 – Quando verranno erogate le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici?

Le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono state comunicate alle scuole con nota MI prot. n. 562/2020 e possono essere conseguentemente accertate in bilancio.

F000177 – Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono vincolate a specifiche finalità?

Le risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici sono vincolate alle finalità indicate all'art. 77 del DL 18/2020 ed esplicitate nella nota MI prot. n. 562/2020, fermo restando le valutazioni della singola Istituzione scolastica, nell'individuazione degli interventi ritenuti più idonei e prioritari da attivare, tenuto conto altresì delle specifiche esigenze delle Istituzioni medesime. A titolo esemplificativo, tali risorse possono essere utilizzate per: - l'acquisto di gel disinfettanti per il personale in servizio e, in prospettiva, per gli studenti; - interventi di sanificazione di determinati ambienti; - acquisto di prodotti igienizzanti specifici. Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria.

F000178 – In quale voce del piano dei conti-entrate vanno iscritte le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici? In quale scheda di destinazione vanno imputate?

Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, ed imputate alla scheda di destinazione A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola. E' rimessa alla scelta della singola Istituzione Scolastica la possibilità di implementare apposita scheda illustrativa finanziaria per la gestione puntuale delle risorse di cui all'art. 77 del DL 18/2020. In tal caso si

suggerisce di denominare, al terzo livello del piano delle destinazioni, tale scheda con la seguente dicitura: Risorse ex art. 77 DL 18/2020

F000179 – I beni/servizi acquistati con le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici in quale voce del piano dei conti-spese vanno registrate?

Le risorse utilizzate per l'acquisto di beni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, devono essere iscritte nel piano dei conti-spese alla voce: - 02 Acquisto di beni di consumo; 03 Materiali e accessori; 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario. Le risorse per l'acquisto di servizi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, devono essere iscritte nel piano dei conti-spese alla voce: - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; 10 Servizi ausiliari; 002 Servizi di pulizia e lavanderia.

F000180 – Per riscuotere le risorse inerenti alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici devo effettuare una variazione al programma annuale?

Sì, per riscuotere le risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici occorre effettuare una variazione su entrate finalizzate al programma annuale, con successiva trasmissione per conoscenza al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DI 129/2018.

F000181 – Qualora una scuola abbia provveduto con risorse proprie alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, come vanno gestiti i finanziamenti di cui all'art. 77 del DL 18/2020?

Le risorse di cui all'art. 77 del DL 18/2020 devono essere utilizzate per le finalità espresse nell'articolo stesso. Eventuali ulteriori valutazioni saranno effettuate a valle della chiusura della fase di emergenza sanitaria.

F000200 – Cosa si intende per l'acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero per dispositivi di protezione e igiene personale?

Per beni e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, si intendono tutte le attrezzature e i prodotti per effettuare il servizio di pulizia straordinaria dei locali, come a titolo esemplificativo gel disinfettati, prodotti sanificanti ed interventi di sanificazione di determinati ambienti. Per dispositivi di protezione e igiene personale, si intendono tutti i prodotti per la cura della persona e prodotti volti alla protezione della persona quali a titolo esemplificativo sapone, detersivi, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 o FFP3, guanti in vinile, nitrile o lattice.

F000201 – Quali procedure si possono utilizzare per affidamenti di importo pari o inferiore a € 10.000 (IVA esclusa)?

Per gli affidamenti il cui valore sia pari o inferiore a € 10.000,00 (IVA esclusa), si può procedere tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

F000202 – Per affidamenti di importo superiore a € 10.000 (IVA esclusa) e inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), con quali modalità può procedere il dirigente scolastico?

Come disciplinato nella nota MI prot. n. 562/2020, per gli affidamenti di tale importo, le Istituzioni possono procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)

del D.Lgs. 50/2016, e, di regola, dovranno al contempo rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle conseguenti difficoltà di riunire tempestivamente l'organo collegiale, il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, può procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro, anche in deroga ad eventuali soglie più basse comprese tra 10.000 e 40.000 euro, fissate dal Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018). Si precisa che in tali casi il dirigente scolastico deve darne comunicazione al Consiglio di Istituto medesimo che potrà apportare le necessarie modifiche mediante delibera a sanatoria, anche successivamente.

F000203 – Dove è possibile effettuare l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica sul Me.PA.?

Per l'acquisto di tali beni tramite Me.PA. potrebbero risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche: - Forniture specifiche per la Sanità, all'interno della quale è prevista anche la fornitura di prodotti per l'igiene personale (CPV 33700000-7); - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, all'interno della quale è prevista anche la fornitura di prodotti disinfettanti e sanificanti (CPV 39800000-0).

F000204 – Cosa si intende per pulizia straordinaria dei locali da adottare in fase di emergenza?

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. [...] materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

F000205 – Quali indumenti deve indossare il personale che si occuperà della sanificazione?

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

F000206 – Come devono essere trattati i rifiuti a conclusione della sanificazione?

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

Sicurezza

Dispositivi di protezione individuale: le maschere filtranti

INAIL

Rischio biologico: evitare il contagio sul lavoro

Dispositivi - Maschere facciali filtranti

Indicazioni per un corretto utilizzo

Come indossarla

- Lavare le mani con cura
- Tenere la maschera in mano con lo stringinaso in alto e gli elastici liberi
- Indossare la maschera con la conchiglia sotto il mento e modellare lo stringinaso
- Posizionare gli elastici o i lacci (in base al modello)
- Assicurarsi di aver coperto bene naso, bocca e mento
- Prova di tenuta: inalare e trattenerne il respiro per 5-10 secondi, con la maschera coperta dalle mani pulite
- In caso di perdita dai bordi, riposizionare il facciale agendo sulla tensione degli elastici

#coronavirus #covid19 #dpi #emergenza #prevenzione

INAIL

Rischio biologico: evitare il contagio sul lavoro

Dispositivi - Maschere facciali filtranti

Indicazioni per un corretto utilizzo

Avvertenze

- Barba, baffi o basette lunghe **possono compromettere** il contatto diretto con i bordi di tenuta e quindi l'efficacia filtrante
- **Evitare** di toccare la maschera durante l'uso, soprattutto nella parte anteriore (se necessario agire su lacci /elastici con mani/guanti puliti)
- **Cambiare** la maschera se risulta umida, contaminata o danneggiata

#coronavirus #covid19 #dpi #emergenza #prevenzione

INAIL **Rischio biologico: evitare il contagio sul lavoro**
Dispositivi - Maschere facciali filtranti

Rimozione e smaltimento

- Togliere la maschera dall'elastico **senza toccare** la parte anteriore
- **Gettarla** in un contenitore chiuso o per **rifiuti speciali**
- Dopo la **rimozione** e ogni volta che si tocca una maschera usata, **igienizzare** le mani con acqua e sapone

#coronavirus #covid19 #dpi #emergenza #prevenzione

Il [video dell'INAIL](#)

Igienizzazione delle mani e uso dei guanti

Per evitare di contrarre e diffondere il virus SARS-COV-2, responsabile dell'epidemia di Covid-19, è necessario proteggere le mani con un'igienizzazione costante e l'utilizzo di guanti.

Igiene e protezione delle mani. Per evitare di contrarre e diffondere il virus SARS-COV-2, responsabile dell'epidemia di Covid-19, è necessario proteggere le mani e praticare una costante igienizzazione con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche. Perché i droplet, le gocce di saliva rilasciate da una persona infetta, attraverso starnuti, colpi di tosse o semplicemente parlando, possono depositarsi sulle superfici.

Applicazione e rimozione dei guanti. Nel [video](#) dell'INAIL è illustrato il corretto utilizzo di guanti monouso, con le indicazioni dei comportamenti da seguire sia durante la loro applicazione, che nella fase di rimozione. Quest'ultima deve essere effettuata avendo cura di non toccare la pelle. Una volta liberata la prima mano, il guanto rimosso va racchiuso all'interno del secondo che, a sua volta, si deve togliere seguendo la procedura mostrata e gettare in un contenitore dei rifiuti chiuso. In seguito, ricorda il video, è fondamentale igienizzare nuovamente le mani.

Come utilizzare in sicurezza detergenti, disinfettanti e igienizzanti

Per l'emergenza sanitaria da Covid-19 diventa fondamentale l'igiene personale e quella dell'ambiente nel quale ci muoviamo. L'Istituto superiore di sanità ha realizzato un poster in cui fornisce, in modo semplice e chiaro, i consigli utili per come usare in sicurezza i detergenti, i disinfettanti e gli igienizzanti evitando comportamenti scorretti che possono danneggiare la salute.

nuovo coronavirus

**Disinfettanti, igienizzanti, detergenti ...
USALI IN SICUREZZA**

In questo momento, dove la pulizia della persona e delle superfici di casa è molto importante, **usate i prodotti** disinfettanti, igienizzanti o detergenti, seguendo **con grande attenzione** le istruzioni:

- Non mescolate più prodotti insieme**
pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus. Non fate gli apprendisti stregoni! Correte il rischio di esporre voi e i vostri cari a prodotti pericolosi che si formano durante la miscelazione, comportando **GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE!**
- Arieggiate bene i locali trattati!**
Spesso i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità.
- Fate attenzione all'etichetta**
e attenetevi sempre alle istruzioni indicate! Gli adulti faranno la guida ai più piccoli che ancora non sanno leggere le etichette dei prodotti. Divertitevi a ripassare con loro il significato dei simboli ("pittogrammi") riportati sulle confezioni che indicano le caratteristiche di pericolo dei prodotti.
- Non lasciate prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi!**
(o qualsiasi prodotto pericoloso)
In questo periodo i vostri figli hanno tutto il tempo per esplorare e venirci in contatto! Gli studi epidemiologici dimostrano che nei periodi in cui i bambini stanno di più a casa, perché in vacanza, il rischio di intossicazione aumenta!


<https://cncs.iss.it>

A cura del Gruppo ISS
"Comunicazione Nuovo Coronavirus"

FAQ del Ministero della Salute

Superfici e igiene

1. Come si diffonde il nuovo Coronavirus?

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

2. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi e dopo asciugati bene. Se non sono disponibili acqua e sapone, puoi utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 70%).

3. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio.

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina).

Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS)

4. È necessario una pulizia delle strade con disinfettanti (es. ipoclorito)?

Non ci sono evidenze che le superfici calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del virus. Inoltre l'uso di ipoclorito potrebbe portare ad un aumento di sostanze pericolose nell'ambiente. Resta consigliata l'ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali.

5. È sicuro ricevere pacchi dai Paesi in cui sono presenti casi di COVID-19?

Sì. L'OMS ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contami le merci è bassa e che anche il rischio di contrarre il nuovo virus da un pacco che è stato esposto a condizioni e temperature diverse è basso.

Supplenze brevi

[Nota 392 del 18 marzo 2020](#) - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

[Nota 8615 del 5/04/2020](#) - Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020

[Nota Usr Marche 6636 dell'8/04/2020](#) - Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020

L'articolo 121 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, oltre a prevedere la **continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria**, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che **l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza"**: disponibilità che potrà essere assicurata dal **DSGA in quanto consegnatario** e dal **dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso**.

Assegnazione risorse per supplenze brevi

In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria **saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo**. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che **gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate**. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l'importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la **sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi**. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Funzioni SIDI

L'avviso SIDI del 24/03/2020 informa che sono state aggiornate le funzioni in Cooperazione Applicativa con NoiPA con riferimento alla gestione delle supplenze brevi come da art. 121 del D.L. 18 del 17/03/2020.

Le scuole, nel rispetto della normativa vigente e per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare, dovranno pertanto utilizzare la tipologia di contratti N19, indicando il flag "Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19".

Gestione contabile

Facendo seguito alla nota prot. n. 392 del 18/03/2020 il M.I. torna ad occuparsi di supplenze brevi e saltuarie, rispondendo, con **nota 8615 del 5/04/2020**, ad alcuni quesiti riguardanti le modalità di attuazione dell'art. 121 D.L. n. 18/2020 sotto il profilo contabile.

In particolare, è stato richiesto di conoscere se ciascuna istituzione scolastica abbia la possibilità di calcolare il limite delle risorse spendibili in questo periodo emergenziale sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, nonché di chiarire se, in caso di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, ad un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento, fosse possibile attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica ma nel rispetto dell'art. 121.

Tenuto conto del complessivo funzionamento del sistema di attribuzione degli incarichi, nonché di autorizzazione e pagamento dei medesimi da parte dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti, occorre considerare che il livello della spesa storica, anche della singola istituzione scolastica, può essere determinato solo mediante una rilevazione posta in essere a livello nazionale.

Al contempo il Ministero evidenzia che la preventiva assegnazione di un budget di risorse alla singola istituzione scolastica, entro il quale conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione dei titolari assenti, non sarebbe compatibile con l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione della didattica, mediante sostituzione dei titolari assenti, nei casi concreti di istituzioni scolastiche ove si presenti un fabbisogno eccedente rispetto alla spesa storica.

Tali considerazioni consentono di evidenziare, sotto il profilo finanziario, la portata applicativa delle disposizioni normative introdotte dall'art. 121.

La norma di legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevede misure volte a garantire che gli incarichi di supplenza breve e saltuaria continuino ad essere regolarmente conferiti anche durante questo periodo emergenziale di sospensione della didattica "in presenza", attesa la necessità di assicurare la piena erogazione dell'offerta didattica in modalità "a distanza" e di evitare che si determini il venir meno del ricorso ai contratti a tempo determinato con negative ricadute in termini occupazionali ed economici. A tal fine, è stata prevista anche la possibilità di assegnare alle istituzioni scolastiche, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e della spesa storica, un **budget da utilizzare per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti a tempo determinato anche a prescindere, in questo ultimo caso, dal rientro del titolare assente nell'ottica di potenziare le attività didattiche a distanza, purché si rispetti il limite delle risorse assegnate**. Si deve infatti tenere conto che dall'attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 121 del DL 18/2020 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, alla luce dell'insieme delle disposizioni vigenti in materia, **l'assegnazione delle risorse prevista dalla norma non si riferisce al limite entro il quale le istituzioni scolastiche possano conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione del titolare assente**. Viceversa la previsione normativa, partendo dal presupposto che in questo peculiare periodo potrebbe verificarsi una riduzione del personale a tempo determinato incaricato di supplenze brevi, vuole porre rimedio a tale problematica consentendo all'Amministrazione di assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse risultanti disponibili mediante un'analisi congiunta della tendenza della spesa rispetto ai livelli storici e delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione sui quali insiste la spesa. Ne consegue che, nel caso in cui tale evenienza non si verifichi, non si pone l'esigenza di attribuire incarichi di supplenza breve ulteriori e dunque non si procede ad assegnare un budget di risorse dedicato a tale finalità.

Da un analitico esame degli incarichi di supplenza breve e saltuaria conferiti dalle istituzioni scolastiche, da ultimo, nel mese di marzo, può evincersi che il numero complessivo dei contratti

stipulati e la relativa spesa sono, nel periodo della rilevazione, in linea con l'andamento storico dell'ultimo triennio. Sicché la finalità perseguita dalla norma risulta conseguita dal sistema scolastico nazionale.

Per tali ragioni, essendo stato di fatto salvaguardato il livello occupazionale del personale a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 121 DL n. 18/2020, **le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria.** Allo stato attuale pertanto, alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo, **non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 121 per lo stanziamento, nel corrente mese, di un budget di risorse da destinare in via straordinaria al conferimento di incarichi di supplenza breve ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente** per compensarne la flessione.

Al fine di verificare che nelle prossime settimane i livelli occupazionali del personale a tempo determinato continuino ad attestarsi, a livello nazionale, sulla media dell'andamento storico della spesa, ovvero che non vi sia una riduzione della stessa, in data **15 aprile verrà effettuata un'apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all'interno del sistema SIDI.** Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale prosecuzione della sospensione dell'attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio).

Le scuole dovranno **inserire tempestivamente nel sistema SIDI tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria, in sostituzione del docente assente, stipulati entro la data del 15 aprile** affinché possa essere effettuato il corretto monitoraggio del fenomeno da parte dell'Amministrazione centrale. A tal fine le istituzioni scolastiche sono invitate anche a **validare tutti i contratti esistenti alla predetta data per una puntuale quantificazione degli oneri mediante il sistema NOIPA.**

Chiarimenti dall'Usr Marche

Ad integrazione della nota 8615 del 5/04/2020 l'Usr Marche ha emanato la nota 6636 dell'8/04/2020, in risposta a richieste di chiarimento in merito all'applicazione dell'art. 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

I dirigenti scolastici prorogano i contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 **laddove permanga l'assenza del titolare, salvo eventuali specifiche ed imprescindibili ragioni ostative.**

Non vanno prorogati i contratti al personale già titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, **in assenza dell'assegnazione della specifica risorsa finanziaria da parte del Ministero dell'Istruzione,** Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, a copertura della relativa spesa, nel rispetto della stessa e limitatamente al periodo predetto.

Riguardo all'istituto dell'**esenzione** di cui al comma 3 dell'art. 87 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative (lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti) è possibile prevedere, come *extrema ratio* e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.

Il provvedimento di esenzione deve, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni singolo dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.

È rimessa alla valutazione del dirigente scolastico la sussistenza degli eventuali puntuali ed imprescindibili motivi ostativi alla prosecuzione del contratto di supplenza, non esclusa l'esistenza dei presupposti per l'esenzione assoluta dal servizio al momento della nomina.

TFA sostegno

[Decreto 176 dell'11/03/2020](#) – Spostamento prove preselettive
[Nota 450 del 3/04/2020](#) - Domanda di mobilità ordinaria per l'anno scolastico 2020/21 del personale docente di ruolo partecipante al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno

Prove preselettive V ciclo

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d'intesa con la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il nuovo decreto relativo all'avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il [provvedimento](#) firmato dal Ministro Manfredi prevede lo **spostamento delle prove preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020**, a seguito dell'emergenza coronavirus che ha determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università.

Di seguito il calendario:

- **18 maggio 2020:** mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la Scuola primaria.
- **19 maggio 2020:** mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio, prove per la Scuola secondaria di II grado.

I **posti** a disposizione sono in totale **19.585** fra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. I corsi si concluderanno **entro il 15 giugno 2021**.

È prevista una proroga per i corsi del ciclo 2018/2019, attualmente in corso, che si concluderanno a maggio **2020**.

Conclusione IV ciclo

Con una nota congiunta inviata ai Rettori degli Atenei e ai Direttori dei Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, con riferimento alla conclusione del TFA sostegno IV ciclo, hanno disposto che è possibile, in via assolutamente eccezionale e straordinaria, procedere alla conclusione online degli eventuali laboratori e tirocini indiretti (per il tirocinio diretto, resta l'affiancamento), nonché consentire l'estensione della modalità di recupero al complesso delle attività previste, didattiche, di laboratorio e di tirocinio. Occorre inoltre rappresentare la necessità di disporre, rispetto agli esami finali, la precedenza per i non pochi docenti che, già di ruolo, hanno intrapreso il percorso anche ai fini della mobilità professionale, consentendo loro di svolgerli entro e non oltre il 15 maggio 2020.

La Direzione Generale per il Personale Scolastico sta infatti verificando la percorribilità di misure atte a consentire la partecipazione con riserva alle procedure di mobilità professionale, stando il ritardo nella conclusione dei percorsi imputabile a cause di forza maggiore.

Domanda di mobilità

Con [nota 450 del 3/04/2020](#) il M.I. ha fornito indicazioni in merito alla domanda di mobilità ordinaria per l'anno scolastico 2020/21 del personale docente di ruolo partecipante al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

L'articolo 2 dell'OM 182 del 23 marzo 2020 prevede la presentazione delle domande di mobilità del personale docente di ruolo tramite Istanze on line dal 28 marzo al 21 aprile 2020 e individua il termine di presentazione al SIDI delle domande entro il 5 giugno 2020.

Al fine di non pregiudicare la posizione dei docenti di ruolo iscritti al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno in via di conclusione, che di fatto dovrebbero conseguire il titolo in tempo utile per la mobilità, mutuando quanto previsto dall'articolo 23, comma 16 del CCNI vigente è possibile per gli stessi presentare istanza on line, scegliendo l'opzione di sostegno e l'ordine di gradimento tra le diverse tipologie di posto, se richieste, allegando apposita dichiarazione personale in cui si impegnano a presentare, in forma telematica, **sino a cinque giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI (5 giugno 2020)** gli estremi del titolo, una volta conseguito, al competente Ufficio per l'Ambito Territoriale.

Qualora il candidato non proceda alla regolarizzazione della domanda nei termini sopra indicati, i competenti Uffici provvederanno a non convalidarla ove sia stata espressa la sola preferenza su posti di sostegno, ovvero a considerarla valida per i soli posti comuni laddove richiesti.

IV ciclo, affiancamento on-line con il tutor

I due ministeri competenti (Istruzione e Università e Ricerca) hanno trasmesso alla FLC CGIL la [nota 9836 del 15/04/2020](#), in risposta alla richiesta di chiarimento sulle modalità con cui portare a termine il tirocinio diretto del IV ciclo del TFA.

Considerata la situazione di emergenza, l'affiancamento del tirocinio diretto potrà eccezionalmente avvenire nella modalità della didattica a distanza, in maniera da assicurare una proficua conclusione del IV ciclo di specializzazione sul sostegno didattico.

Gli Atenei potranno quindi dare indicazioni formali agli specializzandi e alle scuole di muoversi in tale direzione.

Come di consueto la certificazione dell'attività di tirocinio è affidata alle scuole.

Valutazione finale degli alunni e scrutini

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

L'art. 1 del DL 22/2020 prevede che una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione potranno prevedere, per l'anno scolastico in corso, specifiche misure relativamente alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione, tenendo conto di alcuni aspetti dettagliati nel decreto.

Recupero a settembre

In merito a coloro che hanno delle insufficienze, le ordinanze definiranno anche le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dovrà tenere conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Rientro a scuola entro il 18 maggio > le ordinanze disciplineranno:

- i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti nell'a.s. successivo.

Rientro a scuola dopo il 18 maggio > le ordinanze disciplineranno, oltre alle misure di cui sopra:

- le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, compresi gli scrutini finali.

Viaggi di istruzione e gemellaggi

[Decreto-legge n. 22 dell'8/04/2020](#) - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Ai sensi del DL 22/2020, resta confermata, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, la sospensione di viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.